

R.G. 1025-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Laura De Simone	-Presidente rel.
dott. Francesco Pipicelli	- Giudice
dott. Lorenzo Lentini	- Giudice

nel procedimento n. 1025-1/2025 PU per l'apertura della liquidazione giudiziale e in
subordine della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

MY AUDIO VIDEO LAB S.A.S. DI ROBERTO IBBA & C (p.i. e c.f.
12581900961), rappresentata e difesa dall'avv. Mara Del Giacco ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via San Marco n. 33

- ricorrente -

nei confronti di

MARINA CHIOLO (c.f. CHLMRN75A42F205A; p.i. 06443780967), residente in
Baranzate (MI), Via Don Luigi Sturzo n. 7;

-resistente-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio



letto il ricorso depositato in data 6.8.2025 da MY AUDIO VIDEO LAB S.A.S. DI ROBERTO IBBA & C per l'apertura della liquidazione giudiziale e in via subordinata della liquidazione controllata del patrimonio di MARINA CHIOLO;

considerato che la debitrice, pur essendo comparsa all'udienza del 10.9.2025, non si è costituita, nonostante il rinvio concesso e la regolarità della notificazione nei suoi confronti, avvenuta mediante deposito in data 15.09.2025 presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c.;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che la debitrice è residente in Baranzate (MI), Via Don Luigi Sturzo n. 7, e quindi il contro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;

rilevato che dalla documentazione allegata e dalle informazioni acquisite non sono emersi riscontri adeguati a ritenere accertato lo svolgimento di attività imprenditoriale da parte della debitrice, presupposto soggettivo imprescindibile per l'apertura della liquidazione giudiziale;

osservato che, in ogni caso, la debitrice riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett.c) e art.65 co 1 CCII;

ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione controllata in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dall'entità del credito dell'istante, dalla presenza di ingenti debiti nei confronti di erario ed enti previdenziali e dalle risultanze della Guardia di Finanza;

valutato che, giusto il dispositivo dell'art.270, co 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato la dott.ssa Patrizia Riva;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MARINA CHIOLO (C.F. CHLMRN75A42F205A) nata a Milano il 02.01.1975 e residente in Baranzate (MI), Via Don Luigi Sturzo n. 7;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;

nomina liquidatore la dott.ssa Patrizia Riva;

ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della



presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di MARINA CHIOLO;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la debitrice stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al



liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano nonché presso il pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione.

Manda alla cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore.

Milano, 04/12/2025

Il Presidente Est.

dott. Laura De Simone

